

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Telecom spa ha promosso nel mese di giugno 1998 una costosa campagna pubblicitaria denominata « fissa il prefisso »;

tale iniziativa che avrebbe dovuto prevedere a partire dal 19 giugno 1998, l'utilizzo di prefissi telefonici su tutto il territorio nazionale anche per le telefonate all'interno dello stesso distretto telefonico;

ad oggi gli utenti continuano a telefonare senza la composizione del prefisso telefonico —:

a quanto ammonti il costo complessivo della campagna pubblicitaria promossa dalla Telecom spa;

se i consiglieri di amministrazione in rappresentanza del Tesoro abbiano sollevato la questione della obbligatorietà del prefisso telefonico che tanta confusione sta generando negli utenti del servizio telefonico di base;

se nelle strategie aziendali di Telecom la questione del prefisso interurbano rappresenti una priorità o piuttosto un espediente per recuperare ingenti risorse a spese degli utenti attraverso un nuovo sistema di fatturazione mascherato da esigenze tecniche;

se non esisteva un altro sistema più semplice e più pratico per avere un maggior volume di numeri a disposizione in ragione della crescita dell'utenza telefonica.

(3-02722)

GUERRA, PEZZONI, OLIVIERI, VIGNALI, ACCIARINI, ALOISIO, ALTEA, BIELLI, SCIACCA, BOLOGNESI e CRUCIANELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Senegal, nella mattinata del 20 luglio 1998, la polizia ha arrestato Mademba Sock, segretario generale dell'organizzazione sindacale Unsas e Sutelec e altri ventotto membri del comitato esecutivo del Sutelec;

i dirigenti sindacali sono stati arrestati mentre era in corso uno sciopero proclamato dal Sutelec e dall'Unsas ed erano in corso trattative con il governo. Un incontro era addirittura previsto per lo stesso giorno nel quale sono invece avvenuti gli arresti;

l'accaduto è gravissimo e occorre far crescere la pressione dell'opinione pubblica e della comunità internazionale per ripristinare i diritti di libertà —:

quali notizie abbia il Governo sull'accaduto e quali iniziative possano essere utilmente assunte dal Governo e dalle rappresentanze diplomatiche per chiedere alle autorità del Senegal la liberazione degli arrestati e il ripristino delle libertà. (3-02723)

SIOLA, GAMBALE, CENNAMO, JANNELLI, VOZZA, BARBIERI, GIARDIELLO, RANIERI e PETRELLA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 20 luglio 1998, quattro sicari incappucciati a bordo di una Lancia Thema hanno ucciso a Pomigliano d'Arco (Napoli) tre giovani operai incensurati impiegati presso un locale pastificio;

una giovane barista è rimasta ferita ed è tuttora ricoverata in ospedale;

il numero di colpi esplosi, le barbare circostanze degli omicidi, con l'inseguimento di due delle tre vittime, le armi usate (mitragliatori Kalashnikov, pistole e fucili a pompa) portano ad escludere, benché i tre operai fossero incensurati, un tragico errore di persona;

si è dunque trattato dell'ennesima strage di camorra, dalle motivazioni ancora oscure, ma ricollegabile alla feroce lotta per il controllo del territorio tra i clan

della zona dopo il pentimento del boss Carmine Alfieri;

di fronte a tanta ferocia occorre una ferma reazione da parte dello Stato che deve garantire indagini che portino rapidamente all'individuazione dei colpevoli ma che deve, soprattutto, riappropriarsi, nella provincia di Napoli, del pieno controllo del territorio -:

quali misure ritengano di adottare, con l'urgenza che il caso richiede, a tutela della sicurezza dei cittadini e per garantire allo Stato il pieno controllo del territorio;

se risultino gravare sulle forze dell'ordine impegnate nella zona carenze di uomini, mezzi e strutture investigative;

se risulti che i *clan* locali siano stati, di fatto, favoriti, per la decorrenza dei termini di custodia cautelare, dalla mancata o ritardata celebrazione dei processi a carico dei loro affiliati per l'eccessivo carico di lavoro gravante sul tribunale di Nola e sulle altre strutture giudiziarie.

(3-02724)

TARADASH. - *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* - Per sapere - premesso che:

a seguito della demolizione e della ricostruzione *ex novo*, senza alcuna autorizzazione della competente sovrintendenza, del Palazzo ex Seminario - Mulini del Vescovo e Sala Pubblica dell'Università (del 1639) ex Caserma dei Carabinieri (dal 1860) di Torre Orsaia (Salerno) non solo di alto valore storico, ma anche antico e di pregio, in un'interrogazione presentata il 26 novembre 1997 (Taradash, 4-14135) si chiedeva « se il Governo intenda intervenire presso i competenti uffici, affinché la Soprintendenza per i beni ambientali di Salerno ed Avellino possa costituirsi parte civile prima dell'apertura del dibattito (articolo 484 codice di procedura penale) nell'udienza che si terrà il 22 gennaio 1998 », non essendosi costituita all'udienza del 16 ottobre 1997, nel procedimento penale n. 458/93 R.G. e n. 424/93 R.G. Gip;

in data 15 ottobre 1997, la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzava l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno a costituirsi parte civile per conto del Ministero dei beni culturali ed ambientali;

all'udienza del 22 gennaio 1998, il tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile del Ministero dei beni culturali ed ambientali, perché « intervenuta successivamente alla formalità di costituzione delle parti, esaminatasi nell'udienza del 16 ottobre 1997. Dunque, oltre il termine previsto dagli articoli 79 e 94 codice di procedura penale a pena di decadenza ed individuato nel compimento degli adempimenti di cui all'articolo 484 codice di procedura penale ... ». (Si veda ordinanza tribunale Vallo della Lucania, udienza 22 gennaio 1998, procedimento n. 274/96 R.G. tribunale);

è indubbio che la distruzione del Palazzo ex Seminario ed ex caserma dei carabinieri, di significativo valore storico ed artistico, sottoposto a tutela in base agli articoli 1 e 4 della legge n. 1089/1939, ha costituito un grave danno per il patrimonio dei beni storici ambientali e culturali dello Stato e non solo del Cilento e di Torre Orsaia, testimonianza con la Torre Campanaria e la chiesa di San Lorenzo, del Casale denominato Terrae Turrus Ursajae, fondato dal Vescovo Pagano nel 1301, come si evince dalla citata interrogazione, dalla documentazione storica, dalla relazione tecnica dell'ispettore centrale, architetto di Paola, n. 2114 del 13 giugno 1997;

i cittadini di Torre Orsaia si interrogano sui motivi per i quali l'Avvocatura dello Stato non si è presentata all'udienza del 16 ottobre 1997, pur essendo stata svolta un'istruttoria, come per prassi, per le vie brevi e chiedono che, indipendentemente dal procedimento penale in atto, venga avviato un procedimento civile ai fini risarcitori, ammesso in base al codice di procedura penale, essendo indubbio il grave danno arrecato alla collettività -:

quali siano i motivi per cui l'Avvocatura dello Stato di Salerno non si è costituita parte civile, in tempo utile, all'udienza

del 16 ottobre 1997, nonostante l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1997 e l'istruttoria per le vie brevi e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei responsabili;

se intendano intervenire presso la predetta Avvocatura, affinché venga avviato, al più presto, il procedimento civile per il risarcimento del danno, come previsto dalla legge, indipendentemente da quello penale in corso. (3-02725)

VENDOLA, NARDINI e PISAPIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

gli assistenti giudiziari sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli del ministero di grazia e giustizia;

il loro profilo professionale prevede che svolgano mansioni integrative della giurisdizione (documentazione fidefacente e necessaria partecipazione alle udienze);

si occupano in modo autonomo e con responsabilità personale e diretta di attività organizzative che spettano a chi è inquadrato alla qualifica di funzionario;

il Consiglio di Stato ha riconosciuto agli assistenti la qualità di funzionari « dell'ordine giudiziario », avendo la loro attività « valenza esterna di carattere giudiziale » (Consiglio di Stato - sezione III - parere reso al ministro di grazia e giustizia il 17 novembre 1981);

il ministero delle finanze ha riconosciuto la VII qualifica funzionale agli assistenti tributari, che - al pari di quelli giudiziari - coadiuvano il giudice nelle udienze;

ciò nonostante, recenti improvvise iniziative pretendono che gli assistenti siano inquadrati in un'area comune alle qualifiche IV o V (la relativa piattaforma contrattuale si discute davanti all'Aran);

questi ultimi intendimenti appaiono in contrasto con la normativa che delinea il profilo professionale dell'assistente giu-

diziario ed importano una ingiustificata mortificazione per l'alta professionalità conseguita dalla categoria -:

se il Ministro di grazia e giustizia intenda adoperarsi perché sia normativamente riconosciuta la peculiarità delle funzioni assegnate agli assistenti giudiziari, impedendo così che si realizzino ingiustificati livellamenti con figure professionali non specializzate. (3-02726)

GASPARRI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

al tribunale di Bologna dove da tempo giace un'inchiesta che coinvolge nomi eccellenti del PCI-PDS bolognese;

nel 1996 la procura di Bologna ha richiesto ventiquattro rinvii a giudizio riguardanti tra l'altro anche la società EcoLibri e Porta Castello, quest'ultima società responsabile della gestione del patrimonio immobiliare del PDS a Bologna;

si sono ipotizzati bilanci truccati, un credito simulato, perfino uno strano versamento di 390 milioni bonificati dalla società editoriale sul conto corrente del portinaio della sede del PCI-PDS in via Barberia;

Paola Occhetto risulta coinvolta in questa vicenda -:

quali ragioni la giustizia non segua il suo corso;

se non sia il caso di attivare un'ispezione per rimuovere gli ostacoli che stanno impedendo l'accertamento della verità; ciò anche nell'interesse degli imputati e degli indagati che, attraverso regolare processo, potrebbero, se ne saranno nella condizione, dimostrare la loro estraneità ai fatti di cui sono accusati. (3-02727)

GASPARRI e MARTINAT. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

a Torino alle 3,50 di domenica 9 luglio 1998 Federica Ferrero di 23 anni di

Moncalieri è stata colpita da un proiettile vagante in piazza Carducci;

tale vicenda è stata immediatamente ricollegata ad un regolamento di conti tra albanesi;

perfino il sindaco Castellani ha rivelato essere insufficiente la vigilanza delle forze dell'ordine nella città di Torino;

il comandante dei carabinieri generale Romano che in un'intervista ha affermato che ci sono pochi carabinieri a Torino poiché molto personale è stato spostato « in Puglia e in Sicilia dove sono impegnati per i controlli degli sbarchi dei clandestini e ne ho - afferma il generale di brigata Franco Romano in questa intervista pubblicata da *La Stampa* il 21 luglio - anche in Campania con compiti di ordine pubblico »;

il contratto stipulato tra il ministero dell'interno ed il comune di Torino non ha garantito nessun miglioramento degli standard di sicurezza e quindi la politica del Viminale anche a Torino si rivela totalmente fallimentare;

gli *squatter* continuano a seminare violenza in maniera preoccupante nella città di Torino dimostrando un'arroganza pari alla debolezza della risposta del Governo -;

quali misure si intendono garantire per assicurare maggiore sicurezza nella città di Torino;

quanti immigrati extracomunitari siano stati espulsi;

se sia vero che il presunto responsabile del grave ferimento di Federica Ferrero, Hysi Arianit sarebbe già stato in precedenza espulso dall'Italia;

perché l'Arianit benché espulso girasse liberamente nella città di Torino pronto a seminare violenza come si è poi puntualmente verificato;

se i carabinieri di Torino siano stati spostati in altre regioni anche a seguito del

ritiro delle forze armate dalla Sicilia e dalla Campania ed erano stati impiegati in attività di ordine pubblico;

se tale spostamento dei Carabinieri non confermi la intempestività del ritiro delle Forze Armate;

quali siano gli intendimenti del Governo per dare finalmente risposta ai cittadini di Torino che in troppe occasioni sono stati coinvolti in gravissime vicende di violenza causate da extracomunitari o da azionisti di sinistra con ferimenti e danni gravi a liberi cittadini;

quale sia il giudizio del Ministro interrogato sul ridicolo provvedimento di vietare nella zona di piazza Castello la vendita di bottiglie di vetro come se si potessero risolvere i problemi della violenza di Torino con misure così limitate e risibili. (3-02728)

TARADASH. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

nelle proprie campagne pubblicitarie, la società Omnitel Pronto Italia (OPI) dichiarava al 15 settembre 1997 di aver raggiunto con la propria rete Gsm una copertura territoriale del 66 per cento;

al 30 ottobre 1997, la copertura dichiarata raggiungeva il 69 per cento del territorio;

improvvisamente, alla data del 31 dicembre 1997, in soli due mesi, la percentuale di copertura territoriale subiva un vistoso incremento, passando all'83 per cento. La pubblicità OPI affermava, per la prima volta, che detta copertura era calcolata « applicando il Modello nazionale »;

l'ultimo messaggio pubblicitario di Omnitel, risalente al 4 maggio 1998, dichiara una copertura territoriale, ottenuta sempre « applicando il Modello nazionale », dell'88 per cento;

la Convenzione stipulata tra OPI e il ministero delle comunicazioni e telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994,

prevede all'allegato B, un *performance bond* con cui OPI si impegna a garantire, entro la fine del maggio 1998, una copertura pari al 98 per cento del territorio nazionale. In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il ministero delle comunicazioni può escutere una cifra non inferiore a cinquanta miliardi di lire -:

a cosa si riferisca la dizione « Modello nazionale », atteso che in sede ministeriale è stato definito a suo tempo, d'intesa con le parti interessate, soltanto un « algoritmo nazionale » e cioè un metodo di calcolo da applicare ai « data base » morfologici e orografici dei singoli operatori, metodo che porta quindi a risultati difforni a seconda dei diversi « data base » utilizzati. Al contrario, la dizione « Modello nazionale » induce nel pubblico l'errata convinzione che si tratti di un metodo certo ed obiettivo, anziché dipendente dai dati morfologici e orografici immessi nel sistema di calcolo dal singolo operatore;

quale nuovo « data base » e/o quale nuovo sistema abbia adottato OPI sotto il nome di « Modello nazionale » per poter passare in soli tre mesi dalla percentuale territoriale del 66 per cento (ottobre 1997) a quello dell'83 per cento (dicembre 1997) e se questo sia stato verificato dall'amministrazione. Si rammenta che OPI aveva, in precedenza, impiegato un periodo di oltre due anni per raggiungere la percentuale del 66 per cento;

quale rilevanza abbia assunto il parametro costituito dall'obbligo di copertura del 98 per cento nella gara pubblica per la scelta del secondo gestore che ha vista preferita l'offerta Omnitel;

se il nuovo sistema non sia stato utilizzato da OPI unicamente per raggiungere i livelli di copertura territoriale previsti dal *performance bond* e così liberarsi della cauzione prevista nell'allegato B della suddetta convenzione;

quali controlli il ministero abbia effettuato e quali iniziative intenda adottare nei confronti di OPI in quanto - nonostante il cambiamento del modello di cal-

colo - quest'ultima non ha rispettato l'impegno di garantire una copertura territoriale del 98 per cento entro il mese di marzo 1998. (3-02729)

TERESIO DELFINO, MARINACCI e GRILLO. - *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

nel 1997, come negli anni precedenti, è perseguita l'erosione degli occupati in agricoltura con una riduzione del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente;

le coltivazioni legnose hanno fatto registrare una sensibile caduta produttiva, con una diminuzione del 12,2 per cento in meno di vino prodotto anche se le produzioni hanno fatto registrare una buona resa qualitativa;

le demagogiche iniziative che intendono assimilare gli effetti del vino a quelli del tabacco possono portare gravi conseguenze sull'occupazione di un forte comparto produttivo di alcune regioni italiane come il Piemonte, la Sicilia e la Toscana orientate all'esportazione -:

se siano state attentamente esaminate le conseguenze di una legislazione che con il consenso del Governo prevederebbe l'etichettatura delle bottiglie con l'aggiunta « il vino fa male alla salute »;

se intendano intervenire urgentemente per evitare che, una legislazione improntata al folclore provochi seri e irreparabili danni alla produzione e all'occupazione nel settore vinicolo. (3-02730)

TARADASH. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* - Per sapere - premesso che:

l'8 agosto 1997 alle ore 11.00 circa, precipitava sui Monti Lepini, tra Norma e Cori, un aereo Siai 208 dell'aeronautica militare italiana, decollato alle ore 10.47 dall'aeroporto militare di Pratica di Mare;

nell'incidente perdeva la vita uno solo dei tre componenti dell'equipaggio, il capitano navigatore Maurizio Poggiali, di 32 anni;

il medico legale incaricato di sottoporre ad esame autoptico il cadavere del capitano Poggiali, il dottor Fortunato Lazzaro, ha stilato due distinte e successive perizie necroscopiche, consegnate, la prima, il 15 novembre 1997 e, la seconda, il 12 dicembre 1998, nelle quali è pervenuto a discordanti conclusioni in merito all'ora del decesso;

nella perizia del 15 novembre 1997, peraltro consegnata con grande ritardo rispetto al giorno in cui l'esame era stato svolto presso l'ospedale di Latina, l'epoca della morte è riferita ad arco temporale circoscritto alle ore pomeridiane dell'8 agosto, in quanto « i reperti tanatologici ci indicano che quella data e quell'orario sono compatibili con i riferimenti di specifica »;

nella perizia del dicembre successivo, stilata anch'essa su incarico del pubblico ministero del procedimento aperto in seguito all'incidente, si riferiva che « la causa della morte legata al violento traumatismo cranico e facciale abbia agito in tempi rapidi (pochi minuti) dal momento dell'impatto »;

il perito della famiglia del Poggiali, il professor Luigi Macchiarelli, già nell'esaminare la prima perizia del dottor Lazzaro, sottolineava « l'insufficienza dell'indagine tecnica in merito alle questioni di carattere etiopatogenetico e medico-legali », evidenziando alcune « incongruenze e carenze interpretative emergenti dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dottor Lazzaro » che conducono a ritenere che « i dati e i rilievi tanatologici descritti dal dottor Lazzaro sono anche compatibili con una morte del *de cuius* avvenuta tra le ultime ore dell'8 agosto e le prime ore del 9 agosto 1997 »;

il professor Macchiarelli ha altresì rilevato nella sua relazione che « il dottor Lazzaro non ha affatto tenuto conto delle prove testimoniali fornite dagli altri due

occupanti il velivolo, prove testimoniali che descrivono il capitano Poggiali subito dopo l'impatto in vita e in posizione seduta con il busto sostenuto dalla cintura di sicurezza ovvero sia in posizione decisamente diversa da quella in cui il corpo oramai privo di vita veniva rinvenuto », adducendo altresì la considerazione che, nella perizia del dottor Lazzaro, nulla si esprime « in merito alle possibilità di salvezza del *de cuius* se i soccorsi fossero avvenuti con maggiore tempestività », considerando che « le lesioni descritte (...) consentono di ipotizzare una lenta e graduale perdita ematica che giustifica l'emorragia massiva così come riscontrata e causa di morte soltanto dopo un lasso di tempo piuttosto prolungato »;

assume rilievo prioritario, ai fini dell'individuazione delle responsabilità in merito alla tempestività ed efficienza delle operazioni di ricerca e di soccorso, la determinazione dell'ora del decesso, considerando che l'aereo con a bordo il capitano Poggiali è stato rinvenuto solo ventitré ore dopo l'incidente —:

se non ritengano indispensabile promuovere tutte le iniziative necessarie per pervenire ad una conclusione definitiva e univoca sulla determinazione dell'ora del decesso, considerando la rilevanza che tale dato assume nell'individuazione di eventuali responsabilità quanto all'efficienza operativa dei soccorsi;

a tal fine se non ritengano opportuno che siano verificati i motivi per i quali sono state successivamente corrette le conclusioni peritali che, in entrambe le versioni, si fondano sulle medesime premesse quanto ai rilievi effettuati nonché la procedura mediante la quale sono state prodotte due distinte versioni peritali, procedura che non apporta in alcun caso chiarezza nella descrizione degli eventi e nella determinazione delle responsabilità.

(3-02731)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i funzionari del ministero di grazia e giustizia hanno accettato l'accordo rag-

giunto il 24 gennaio 1997 grazie alla commissione La Greca istituita presso il ministero suddetto; detto accordo, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbe dovuto essere tradotto in regolamento governativo: una proposta in tal senso fu infatti inserita come emendamento nel progetto di legge A.C. n. 2199;

tale scelta avrebbe dovuto dare una maggiore forza alla disciplina relativa alle mansioni dei funzionari del ministero di grazia e giustizia che, peraltro, sarebbero state meno attaccabili dalle forze più tradizionali della magistratura;

l'iter sarebbe stato più breve in quanto quel disegno di legge avrebbe goduto in Parlamento della corsia preferenziale. Fissato il termine ultimo di approvazione del disegno di legge entro il primo semestre di quest'anno si deve purtroppo riscontrare che la formulazione del testo dell'emendamento sminuisce rispetto al testo originario della Commissione La Greca il ruolo dei funzionari; a tal fine si ricorda che in un incontro con i consiglieri ministeriali Piccininni e Ippolito una delegazione dell'Associazione nazionale dirigenti del ministero di grazia e giustizia fu rassicurata che *l'iter* parlamentare sarebbe stato sollecitato e che le preoccupazioni dei dirigenti erano in sintonia con i progetti del Ministro di grazia e giustizia e quindi sarebbero state prese nella giusta considerazione;

si evidenzia, inoltre, che a tutt'oggi il progetto di legge 2199/AC assegnato in un primo tempo alla Commissione Giustizia della Camera in sede deliberante è stato trasmesso all'Assemblea per l'esame e finora mai posto all'ordine del giorno dei lavori;

il ministero ha ultimamente emanato i decreti di conferimento delle funzioni ai propri dirigenti ignorando i dirigenti periferici che allo stato altro non sono che i consulenti amministrativi dei capi degli uffici;

essendo inoppugnabile per prassi consolidata che la riorganizzazione degli

uffici giudiziari impone a tutti i dirigenti un ruolo di primo piano per il raggiungimento di risultati positivi nell'attività quotidiana —:

se sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

se essendo noto il suo interesse per la valorizzazione di tutte le risorse valide nell'amministrazione giudiziaria intende adoperarsi perché *l'iter* legislativo del progetto di legge 2199/AC abbia un esito quanto mai rapido nel rispetto dei contenuti inizialmente previsti. (3-02732)

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giuliano Palmarini, imputato in un procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravata, nel corso del primo grado di giudizio, a seguito della celebrazione del processo con rito abbreviato, veniva condannato dal dott. Otello Lupacchini, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione contro cui l'imputato ha proposto appello;

il giudizio di appello veniva assegnato alla III sezione penale della Corte di appello di Roma;

in data 10 luglio 1998, nel corso dell'udienza e prima della discussione del processo che vedeva imputato il Palmarini, i difensori di quest'ultimo, aprendo il fascicolo processuale notavano un foglio dattiloscritto contenente le conclusioni del procuratore Generale, le conclusioni della difesa, lo svolgimento del processo ed un dispositivo del seguente tenore: « P.Q.M. — Visti gli articoli 605 e 592 c.p.p. — In riforma della conferma la sentenza del Gip del tribunale di Roma in data 26 gennaio 1998 appellata da Palmarini Giuliano che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. — Gg — per il deposito della motivazione. — Roma »;

immediatamente, veniva proposta istanza di riconsuazione (articolo 37 e seg. c.p.p.) nei confronti del consigliere relatore, dottor Eugenio Bettiol, il quale, predisponendo tale foglio ed inserendolo nel fascicolo processuale, aveva, nell'esercizio delle funzioni e prima della pronuncia della sentenza, indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

la confusa indicazione «in riforma della conferma» non vale ad escludere la piena manifestazione del convincimento del consigliere relatore; a tale riguardo, la menzione dell'articolo 592 c.p.p., il quale prevede la condanna alle spese dell'ulteriore grado di giudizio per il solo caso di inammissibilità o di rigetto dell'impugnazione, la dattiloscritta espressa previsione della condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, l'assoluta mancanza di ipotesi alternative alla conferma della sentenza di primo grado e la tendenziale completezza del foglio redatto dal consigliere, dottor Eugenio Bettiol, non lasciavano dubbi circa la possibilità che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del relatore influenzasse l'intero collegio;

la IV sezione della Corte d'appello penale di Roma, competente a conoscere dell'istanza di riconsuazione proposta nei confronti del dottor Bettiol, al contrario, dichiarandola inammissibile, perché manifestamente infondata, affermava che trattasi «di modulo predisposto ed aperto a tutte le soluzioni com'è nella prassi attuale e comune della stesura dei dispositivi e/o minute dei provvedimenti»;

nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a che la sentenza non sia divenuta definitiva;

in casi come quello prospettato, il giudice relatore, esorbitando dalle proprie funzioni, anziché riferire semplicemente i fatti agli altri membri del collegio giudicante, finisce per anticipare singolarmente ed autonomamente il giudizio di colpevolezza dell'imputato così influenzando l'intero collegio, anticipando persino le con-

clusioni del procuratore generale e mostrando di non tenere in alcun conto le future (perché ancora da discutere) prospettazioni dei difensori dell'imputato che vede, per questo verso, oltremodo leso il diritto alla difesa (articolo 24 Cost.);

se intenda accertare se effettivamente corrisponda ad una prassi in uso presso la Corte d'Appello di Roma di predisporre ed introdurre nel fascicolo processuale, prima della discussione della causa, fogli del tenore di quello cui si è fatto riferimento;

se ritengano che tale prassi sia conforme alle norme del codice di procedura penale vigente e alle norme deontologiche dei magistrati;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda informare il Consiglio superiore della magistratura dei fatti descritti.

(3-02733)

TURRONI, PROCACCI, SCALIA, PECORARO SCANIO, CENTO, GARDIOL, NARDONE, NOVELLI, GERARDINI, VOZZA, SARBATI, BOATO, DALLA CHIESA, SARACA, PITTELLA, TASSONE, VIGNI, TATTARINI, GIARDIELLO, SARACENI, SODA, LENTI, GALDELLI, DE CESARIS, CREMA, PAISSAN, LECCESE, BARTOLICH, DE BIASIO CALIMANI, DE BENETTI, STRADILLA, RADICE, GALLETTI, CASINELLI, BRACCO, TARADASH, MARCO FUMAGALLI, LORENZETTI e RUSSO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

presso il ministro interrogato è in corso la procedura di Via relativa al progetto di approdo per mototraghetti in località Lazzaro, frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli in comune di Lipari;

tale procedura, di cui è stata data informazione attraverso pubblico avviso dal sindaco di Lipari pubblicato sulla stampa il 23 giugno 1998, riguarda il solo pontile d'attracco e una passerella di collegamento con l'isola;

l'attracco è motivato dai proponenti il progetto come opera necessaria per ragioni

di pubblica incolumità e di protezione civile per consentire una rapida evacuazione della popolazione in caso di eruzione del vulcano;

la zona prevista per l'attacco dista dall'abitato di Ginostra oltre un chilometro ed è collegata ad esso con antico sentiero scosceso che sovrasta la falesia franata recentemente in alcuni tratti e già percorso dal fuoco durante l'incendio che ha investito l'isola con eccezione dell'abitato di Ginostra e dall'attuale porticciolo di Pertuso;

è stata recentemente autorizzata, ai fini di protezione civile, una superficie per l'atterraggio di elicotteri che sarà posta in costruzione nei prossimi mesi —:

se il progetto sottoposto a Via sia comprensivo della strada di collegamento fra la località Lazzaro e l'abitato di Ginostra, essendo tale opera strettamente connessa e indispensabile per l'utilizzo e l'agibilità dell'approdo per mototraghetti, atteso che il progetto della strada già approvato dal comune di Lipari prevede un importo di lavori pari a 2.263.844.558 di lire e ha una sezione carrabile di due metri, con pavimentazione poggiate su sottofondo di cemento armato con canalizzazioni e muretti laterali ed è adatto alla circolazione di moto-api;

se non ritenga quindi necessario di dover disporre l'acquisizione del medesimo progetto di strada al fine di una sua valutazione contestuale con quella dell'approdo atteso che si tratta di opere funzionalmente connesse e reciprocamente necessarie;

se non ritenga quindi di dover valutare l'impatto che in località Lazzaro provocano i tornanti della strada su un territorio fragile e di straordinaria qualità ambientale e sull'antichissimo tracciato del vecchio sentiero che sarebbe irrimediabilmente manomesso ed alterato;

se non ritenga quindi di dover valutare gli stessi presupposti su cui si basa il progetto di approdo, atteso che le esigenze di protezione civile sembrano essere state

totalmente soddisfatte attraverso la piattaforma per elicotteri e da altre misure previste dal dipartimento competente, dimostrando così l'inconsistenza della motivazione a sostegno del progetto;

se non ritenga di dover valutare in connessione i rischi a cui sarebbe eventualmente sottoposta la popolazione se, in caso di esecuzione, essa dovesse celermente portarsi da Ginostra a Lazzaro, percorrendo una zona esposta alla caduta di massi eruttivi e di nubi di vapori roventi, atteso che trattasi di zona già investita da grandi incendi;

se non ritenga perciò di dover disporre l'acquisizione dei pareri del competente dipartimento per la protezione civile al fine di valutare i rischi connessi al nuovo approdo e alla connessa strada;

se risulti che l'attracco al pontile di Lazzaro potrebbe avvenire unicamente con il mare al traverso e quindi solo in condizioni di moto ventoso assai lieve, rendendo perciò inutilizzabile l'approdo per un consistente numero di giorni;

se non ritenga di dover valutare contestualmente le alterazioni che verrebbero determinate nell'ambiente ginostrese dalla introduzione dei veicoli a motore, resa possibile e consentita dalla realizzazione della strada di collegamento fra approdo di Lazzaro e l'abitato di Ginostra;

se le opere previste, strada e approdo, non siano in contrasto clamoroso con i severi vincoli previsti dalla istituita area protetta regionale e con quelli stabiliti dalla legge n. 431 del 1985. (3-02734)

RAVA, PENNA, DAMERI, DI ROSA e LABATE. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il notevole sviluppo dell'attività del sistema portuale ligure, ed in particolare del porto di Genova, sta creando notevoli problemi di trasporto merci tra la Liguria e la Pianura Padana;

un ulteriore notevole incremento del trasporto su gomma comporterebbe, oltre che problemi di viabilità, anche notevoli problemi ambientali, legati all'inquinamento dell'aria ed acustico;

le vecchie linee di valico dell'Appennino ligure-piemontese hanno caratteristiche strutturali (dimensione delle gallerie, pendenze, armamento) del tutto inadeguate alle nuove necessità;

come si evince dalla relazione finale dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente relativa alla verifica di Governo sul progetto alta velocità ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2 comma 15 legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo valico appenninico è inserito come prioritario nel programma infrastrutturale governativo coerentemente alle più recenti previsioni di realizzazione di una linea ad alta capacità, quale la Genova-Milano, raccordata, per quanto possibile, con le tratte ferroviarie esistenti;

sono stati effettuati ingenti lavori di prospettazione geologica e geomorfologica;

è stato opportunamente avviato un tavolo tecnico tra i ministeri interrogati, la regione Piemonte, la regione Liguria, la provincia di Alessandria e Italfer-Sis-Tav;

tale tavolo ha visto un impegno forte e concreto dei soggetti partecipanti al fine di addivenire ad una ipotesi progettuale concordata e compatibile;

il ministero dell'ambiente ha espresso parere negativo alla valutazione di impatto ambientale relativa al 2° progetto presentato dal COCIV;

tale parere contiene peraltro due affermazioni che rimandano esse stesse alla necessità del valico, laddove si dice che «relativamente al traffico merci, non risulta giustificata la realizzazione dell'intera linea Genova-Milano come soluzione al problema, di natura più limitata, del terzo valico appenninico» e laddove si afferma «il progetto non risulta coerente con le indicazioni della verifica governativa ... in particolare riguardo all'accertata en-

tità del terzo valico appenninico: da tali indicazioni il terzo valico per ora risulta progettabile e realizzabile solo come tratto montano, mentre per il resto della direttrice vanno valutate ed attuate le diverse possibilità di potenziamento delle esistenti linee... » -:

se non intendano adottare iniziative per una sollecita soluzione progettuale della linea Genova-Milano secondo i criteri della verifica ministeriale in premessa citata, confermando, quindi, la volontà governativa di realizzare in tempi ragionevolmente brevi un'opera essenziale per lo sviluppo compatibile del sistema portuale ligure e del sistema industriale del Basso Piemonte e per il rilancio occupazionale di zone in larga parte inserite nell'ob. 2 del regolamento CE. (3-02735)

VOLONTÈ, TASSONE, TERESIO DELFINO, CIMADORO e FABRIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quale sia stata la dinamica degli incidenti avvenuti il 24 luglio 1998 a Milano nei pressi della stazione di Lambrate fra le forze dell'ordine e i dipendenti della Postal Market Italia che manifestavano dopo la chiusura della azienda, in difesa del posto di lavoro;

se non ritenga che tale intervento non rappresenti una ulteriore grave *escalation* dell'azione del ministero dell'interno nei confronti dei manifestanti e dei lavoratori, seguendo analoghi duri interventi repressivi registrati a Napoli contro i disoccupati, a Roma contro gli agricoltori e gli studenti;

se non ritenga tali interventi in contraddizione con gli atteggiamenti garantisti a lungo tempo predicati dalla sinistra.

(3-02736)

NAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

gli armatori che trasportavano sia olio che carbone (per Enel), hanno sempre nominato loro agenti di fiducia nei vari porti;

rompendo tale consuetudine, l'Enel avrebbe distribuito agli armatori che svolgevano la sopra indicata attività, un elenco di agenzie alle quali gli armatori dovrebbero obbligatoriamente appoggiarsi in virtù del cambiamento nei contratti di noleggio della clausola riservata alla nomina delle agenzie;

tale comportamento ha determinato molte proteste da parte degli agenti marittimi e uno stato di grave difficoltà economica con conseguente necessità di riduzione del personale per moltissime agenzie marittime nei vari porti, vedendosi, le stesse agenzie, di fatto, sottratto un lavoro che era acquisito ormai da molti anni —:

se risulti come abbia potuto l'Enel s.p.a., ancora ente di diritto pubblico modificare il rapporto di lavoro esistente e se in considerazione dell'enorme volume dei traffici non abbia abusato della sua posizione dominante: parliamo infatti di decine di milioni di tonnellate tra olio combustibile e carbone e cioè della quasi totalità del fabbisogno energetico per l'Italia;

quali criteri siano stati adottati per compilare il predetto elenco, considerando che in taluni porti sono state iscritte alla Camera di commercio agenzie facenti parti di tale elenco, in data addirittura posteriore alla stesura del contratto;

come possa l'Enel affermare di aver realizzato una profonda innovazione nella prassi sinora seguita, con conseguente rinuncia a consuetudini consolidate nel tempo e che la nomina diretta di un agente marittimo (pagato però dall'armatore e non dall'Enel) in ciascun porto, rispecchia una scelta motivata idonea a conseguire vantaggi economici e gestionali;

quando tale servizio è prestato nei confronti dell'armatore e non dell'Enel ed è rigorosamente regolato dalla legge con decreto del Ministro di trasporti e della navigazione. (3-02737)

REBUFFA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la viabilità, nella città di Roma, ha subito, nel mese di luglio, forti contraccolpi dovuti a numerosi cantieri aperti per opere di sistemazione viaria, con vivaci e numerose proteste dei tanti turisti che in questo periodo affollano la città e che vorrebbero avere dei servizi pubblici più efficienti per raggiungere i luoghi da visitare;

in realtà siamo in presenza di una chiusura disordinata delle strade ed è evidente la mancanza di un piano preciso del traffico che possa assicurare ai cittadini di raggiungere il posto di lavoro in tempo utile; è evidente che in questa situazione di caos restano coinvolte anche le vetture di polizia e carabinieri e di tutti quei mezzi che svolgono funzioni di prevenzione e repressione della criminalità e quelli che svolgono funzioni di utilità sociale;

soprattutto i tratti stradali di Corso Francia e del quartiere Prati sono quelli più soggetti a questa « rivoluzione » viaria, possiamo dire anche sconsiderata, che congestiona il sistema stradale romano e penalizza fortemente i cittadini;

nei prossimi mesi la circolazione subirà ulteriori cambiamenti interessando altri punti strategici del sistema viario romano e costringendo i cittadini a nuovi sacrifici;

tutto ciò avviene senza precise indicazioni e senza un'adeguata pubblicizzazione che possa consentire ai cittadini un'adeguata informazione per cercare percorsi alternativi —:

quali iniziative intendano adottare perché siano risolti i citati problemi.

(3-02738)